

Associazione Filarmonica Giacomo Puccini
Via XI Settembre n.41/a
06012 Città di Castello
Codice fiscale 90003030542 - Partita IVA 02432900542



Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria
del 09 settembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di settembre (09/09/2024), alle ore 21:00, presso la Sede della Ass.ne sita nei locali del Comune di Città di Castello, posti nel Palazzo al n.41/a di Via XI Settembre, si è riunita l'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci dell'Associazione Filarmonica Giacomo Puccini, in *seconda* convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Trasformazione della Associazione in Ente del Terzo Settore ed approvazione norme Statutarie (in sede straordinaria)
- 2) Elezione Comitato di Gestione (in sede ordinaria).

All'ingresso della sala sono state messe a disposizione:

- copia dello statuto approvando;
- elenco Soci per annotazione autocandidature per elezione a componente Comitato di Gestione.

Assume la presidenza il Presidente uscente Arcaleni Fabio che chiama a fungere da Segretario la Signora Antonini Mariolina, la quale e accetta.

Il Presidente, constatato :

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso in data 31 luglio 2024, contenente l'O.d.g., l'ora ed il luogo; così come previsto dal vigente Statuto associativo;
- che sono presenti, n° 26 soci aventi diritto al voto su n°41 soci iscritti, di cui n.19 in proprio e n.7 per delega.
- che pertanto il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto vigente per la validità dell'assemblea di seconda convocazione;

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

I nomi dei soci intervenuti in proprio o su delega sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, peraltro già preventivamente resi edotti, delle motivazioni che hanno portato a questa convocazione straordinaria per la proposta trasformazione dell'Associazione, con approvazione delle conseguenti norme statutarie, che consentirà l'iscrizione della medesima al RUNTS Umbria, quale Associazione di Promozione Sociale, secondo la nuova normativa contenuta nel D.Lgs.03 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Viene ricordata:

- la richiesta di nulla osta alla trasformazione inviata al Comune di Città di Castello, quale Socio fondatore e primo sostenitore della Ass.ne, che rimane agli atti dell'Ass.ne.

- la deliberazione Consiliare n.48 del 17/06/2024, con la quale il Comune medesimo ha preso atto della modifica statutaria, che rimane agli atti dell'Ass.ne. L'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, in sede straordinaria, delle norme del nuovo Statuto.

Il Presidente, quindi, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità, dichiara che la votazione verrà svolta mediante invito a chi approva di alzare la mano; a chi non approva di alzare la mano e infine a chi si fosse astenuto di alzare la mano.

L'Assemblea, con il seguente esito di voto:

favorevoli n.26;

contrari n.0;

astenuti n.0,

delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto quale **All. "B" per farne parte integrante**.

Il nuovo Statuto Sociale verrà sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per poi essere trasmesso al Registro Nazionale Terzo Settore - RUNTS Umbria.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola Il Presidente uscente Arcaleni Fabio il quale ricorda brevemente l'attività posta in essere dalla Ass.ne Filarmonica sino ad oggi, ringrazia tutti i componenti per l'impegno profuso, il Comitato di Gestione uscente ed il M° Nolito Bambini.

Da parte di tutta l'Assemblea e del Comitato di Gestione uscente vengono espressi i più vivi e sentiti ringraziamenti al Presidente per l'operato svolto in questa veste a favore della Filarmonica, ininterrottamente dal 2008.

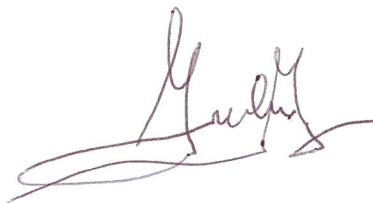
Il Presidente passa poi la parola ad Antonini Mariolina, la quale illustra le previsioni dello Statuto, come sopra approvato, che disciplinano l'elezione del Consiglio Direttivo, in particolare all'art.17), ove si stabilisce che l'assemblea dei soci elegga un Consiglio direttivo composto da n.9 (nove) membri, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

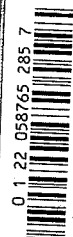
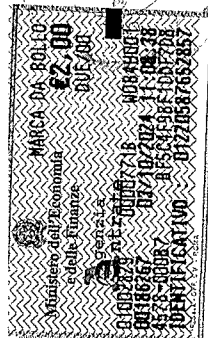
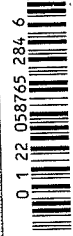
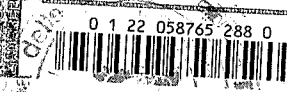
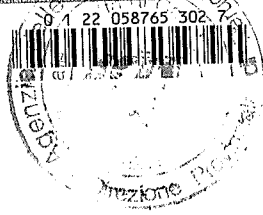
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate, nel rispetto dell'art.2382 C.C.. Al Consiglio Direttivo parteciperà, quale membro di diritto, un rappresentante del Comune di Città di Castello, senza diritto di voto. Il Comune di Città di Castello non ha ancora comunicato il nominativo del proprio rappresentante nel nuovo Consiglio Direttivo.

La votazione per l'elezione delle cariche sociali, a norma di Statuto, avverrà a scrutinio segreto.

Vengono illustrate e proposte all'Assemblea, che le approva all'unanimità, le seguenti modalità di voto:

- viene essere costituito il seggio elettorale (presidente - componente-segretario), nelle persone dei soci: Rinaldi Brigida, Presidente; Pazzagli Maria Chiara Ludovica, Componente; Orlandini Francesco, Segretario;
- vengono predisposte e vidimate dai componenti del seggio n.26 schede elettorali pari al numero degli elettori aventi diritto al voto;
- viene predisposta e sigillata l'urna per la raccolta delle schede elettorali.





- Viene data lettura dei nomi dei soci che hanno dato la propria disponibilità per una eventuale elezione a componente del nuovo Consiglio Direttivo, evidenziate sull'apposito cartello con l'elenco soci, che risultano essere:

- Giannelli Marta – Papini Cristina – Pazzagli Maria Chiara Ludovica – Rinaldi Brigida – Volpi Stefano, tutti Soci musicisti.

Al termine della presentazione segue un breve dibattito, dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione per l'elezione dei singoli candidati, con le modalità previste.

Terminate le votazioni, come risulta dal Verbale Elettorale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per essere conservato agli atti dell'Associazione, risultano eletti, quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ass.ne per il triennio 2024/2027:

Volpi Stefano (voti ottenuti n.25); Pazzagli Maria Chiara Ludovica (voti ottenuti n.25); Rinaldi Brigida (voti ottenuti n.24); Giannelli Marta (voti ottenuti n.21); Papini Cristina (voti ottenuti n.20); Radicati Sandro (voti ottenuti n.19); Radicati Elisa (voti ottenuti n.18); Filippi Daniele (voti ottenuti n.16); Arcaleni Fabio (voti ottenuti n.8).

Dopo la lettura delle risultanze con l'indicazione degli eletti, Arcaleni Fabio dichiara la propria rinuncia preventiva alla carica di componente del nuovo Consiglio Direttivo. L'Assemblea pertanto prende atto della dichiarazione di rinuncia preventiva alla carica di Consigliere espressa da Arcaleni Fabio, e dei nominativi dei soggetti primi non eletti che, a parità di voti conseguiti, risultano essere: Benedetti Angelo (voti ottenuti n.4); Orlandini Francesco (voti ottenuti n.4) i quali dichiarano:

-Benedetti Aldo la propria indisponibilità al subentro dell'eletto come sopra rinunciatario (Arcaleni);

-Orlandini Francesco dichiara di accettare il subentro.

Pertanto componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ass.ne per il triennio 2024/2027 risultano essere i Signori: **Volpi Stefano; Pazzagli Maria Chiara Ludovica; Rinaldi Brigida; Giannelli Marta; Papini Cristina; Radicati Sandro; Radicati Elisa; Filippi Daniele; Orlandini Francesco.**

Il Consiglio direttivo così eletto sarà in carica fino al 09 settembre 2027 e si impegna a riunirsi in prima seduta entro venti giorni per eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere come previsto dall'art. 17) dello Statuto.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:55 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro/Raccolta dei verbali delle Assemblee.

Il Segretario

Antonini Mariolina

Antonini Mariolina

IL FUNZIONARIO

Tiziana Maccarelli (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

Il Presidente

Arcaleni Fabio

Arcaleni Fabio

STATUTO

“Associazione Filarmonica Giacomo Puccini A.P.S.”

ART. 1) COSTITUZIONE.

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche – a seguito di primo atto costitutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n.61 del 16/04/1993, esecutiva ai sensi di legge ed aggiornamento con scrittura privata in data 11.09.2009, registrata a Città di Castello il 14 dicembre 2009 al n.2522, Serie 3 - l'Associazione denominata: “Associazione Filarmonica Giacomo Puccini “ tale denominazione verrà integrata dalla qualifica di “Associazione di promozione sociale” con l'acronimo APS (ed in sigla denominata. “Filarmonica Giacomo Puccini APS”) a seguito della iscrizione nel RUNTS Regionale con tale forma giuridica.

ART. 2) SEDE LEGALE.

L'Associazione – nel prosieguo indicata per brevità come “Associazione” - ha sede legale nel Comune di Città di Castello, in Via XI Settembre al n. 41, presso i locali della scuola di musica comunale, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' .

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, nell'ambito della propria attività, l'Associazione è un Banda Musicale, deputata a

sottolineare le ricorrenze cittadine di natura civile, religiosa, tradizionale e folkloristica.

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i) del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione ha come scopo l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. formazione universitaria e post-universitaria;
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica;
9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e
10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui sopra, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

la valorizzazione dell'attività bandistica attraverso l'apporto dei propri associati, anche mediante la promozione di manifestazioni musicali-folkloristiche; fornire alla cittadinanza del Comune di Città di Castello una presenza musicale qualificata in occasione di feste, cerimonie e pubbliche ricorrenze, offrendo ai partecipanti la possibilità di fare musica d'insieme; favorire la crescita culturale della popolazione nel settore musicale, in collaborazione con Enti, associazioni e privati, operando in concreto con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio per la formazione dei musicanti; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persone ed un valore sociale; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell' educazione permanente; porsi quale punto di riferimento per

quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio; la promozione e diffusione della cultura musicale attraverso l'associazionismo ed il volontariato, utilizzando qualsiasi mezzo disponibile ed idoneo.

Secondo i tempi e le circostanze ritenute opportune dagli organi societari l'Associazione Filarmonica Giacomo Puccini può organizzare in ambito musicale, anche in convenzione con enti pubblici, corsi, scuole, seminari, stages, stagioni concertistiche, concorsi, festival, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, iniziative pubblicistiche ed editoriali, collaborazioni con enti pubblici e privati ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Attività di particolare rilevanza dell'associazione è inoltre la costituzione di complessi musicali fra i quali un posto preminente spetta al corpo bandistico. Per tale motivo l'Associazione aderisce ad A.N.B.I.M.A. e potrà aderire ad altre associazioni analoghe che siano vicine agli scopi della Associazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da

apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il Comune di Città di Castello è membro di diritto dell'Associazione, quale socio sostenitore della stessa sin dalla prima costituzione della medesima.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammes-

se iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- 2) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve

comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Comitato artistico;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Il voto in Assemblea è consentito anche ai minorenni seppure mediato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Partecipa al Consiglio Direttivo, quale membro di diritto, un rappresentante del Comune di Città di Castello, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere..

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

In caso di parità di voti, al Presidente è attribuito il "voto determinante".

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Il Vicepresidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio medesimo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio medesimo. Le due cariche possono essere conferite anche alla stessa persona, purchè eletta all'interno del Consiglio.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) IL DIRETTORE MUSICALE / DIRETTORE ARTISTICO

Ai fini della preparazione dei concerti, dei servizi, delle attività musicali in genere e per la cura artistica del corpo bandistico l'Associazione si avvale di un maestro direttore che viene nominato

dal Consiglio direttivo. Il Direttore è contemporaneamente: direttore musicale pro-tempore dell'associazione e direttore artistico della stessa in quanto presiede il comitato artistico.

Il Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su sua iniziativa o qualora richiesto, senza diritto di voto. Il direttore è incaricato con contratto a termine ,rinnovabile. E' altresì soggetto a tutte le regole che disciplinano l'associazione

La cessazione dall'incarico di direttore del complesso bandistico potrà avvenire al termine del periodo di durata previsto per lo stesso e può essere revocata in ogni tempo dall'Assemblea in seduta straordinaria o su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi che determinino la risoluzione del rapporto stesso ma sempre con margine di preavviso tale che possano essere esauriti gli impegni programmati, nel rispetto dell'etica professionale e del decoro, dando all'associazione la possibilità di operare una sostituzione il meno traumatica possibile.

Le dimissioni anticipate da parte del Direttore dovranno essere presentate al consiglio direttivo che le sottoporrà alla assemblea per la ratifica..

L'incarico è accettato mediante la sottoscrizione, da parte del Direttore , di apposita lettera d'incarico firmata dal Presidente, dalla quale devono risultare, tra l'altro, la durata dell'incarico, il compenso pattuito , nonché i termini in caso di scioglimento anticipato del rapporto, su iniziativa di ciascuna delle parti.

Le sue funzioni sono le seguenti:

- 
- a) comporre e strutturare l'orchestra;
 - b) curare il repertorio musicale;
 - c) proporre le acquisizioni di materiali musicali (strumenti, spartiti, audiovisivi, ecc.) al Consiglio Direttivo;
 - d) proporre i contenuti delle manifestazioni al Consiglio Direttivo;
 - e) scegliere collaboratori tra gli Associati per attività specifiche inerenti le sue funzioni.

Oltre ai compiti già citati il direttore è contemporaneamente il direttore presiede il comitato artistico.

ART.24) COMITATO ARTISTICO

Il comitato artistico è l'organo interno all'associazione preposto alle questioni strettamente artistico-musicali. Esso è formato da un numero variabile di membri ed è presieduto dal direttore artistico che ne indica i componenti tra i musicisti dell'assemblea dei soci e/o altri esterni che riterrà capaci di svolgere le mansioni appresso indicate.

Perchè la nomina del comitato artistico sia valida dovrà essere approvata dal consiglio direttivo.

E' compito del comitato artistico proporre gli indirizzi musicali ed artistici dell'associazione in base alle esigenze delle singole circostanze e dell'organico bandistico; custodire il patrimonio musicale dell'associazione a tutti i livelli (partiture, parti da concerto, libretti, strumenti musicali di

proprietà dell'associazione ecc.).

ART. 25) CAPO BANDA

Il Capo banda è a tutti gli effetti il sostituto del direttore. Egli viene indicato dal comitato artistico tra gli associati che sono "prime parti" nell'organico e nominato dal Consiglio direttivo, ed eletto dal consiglio direttivo.

ART. 26) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 27..

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 27) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- c) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- d) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- e) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- h) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- i) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- k) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 29) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 30) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 31) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occa-

sionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 32) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

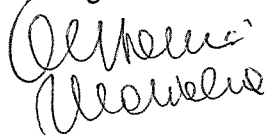
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario



Il Presidente

